Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione di Bologna
40127 Bologna - Viale Aldo Moro 22
Tel.051-299111 Fax 051-6310170
Cod.Fisc.80040250377
Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it

Bo, 08/07/2003

Alle imprese che applicano i CCRIL
Tessile Abbigliamento Calzature Artigianato
Pulitintolavanderie Artigianato

**C.C.R.I.L. SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO ARTIGIANATO
LAVANDERIE STIRERIE ARTIGIANATO
SALARIO VARIABILE ANNO 2003 – MODALITÀ DI EROGAZIONE.**

La Federazione Regionale dell'Emilia Romagna Federmoda-Cna ha comunicato che tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria, sono stati verificati gli andamenti degli indicatori concordati tra le parti, per la determinazione degli importi del salario variabile per l'anno 2003. Le somme riportate nelle tabelle successive **sono da corrispondersi unitamente alle retribuzioni del mese di giugno 2003.**

Settori tessile-abbigliamento-calzature – Importi salario variabile anno 2002

1 liv.	2 liv.	3 liv.	4 liv.	5 liv.	6 liv.	6S liv.
119,00	140,00	155,00	175,00	204,00	241,00	257,00

Settore lavanderie-stirerie – Importi salario variabile anno 2002

1 liv.	2 liv.	3 liv.	4 liv.	5 liv.	6 liv.	6S liv.
137,00	162,00	178,00	201,00	234,00	277,00	296,00

Modalità di erogazione

Il salario variabile, relativo all'anno 2003, deve essere erogato ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a termine, con contratto di formazione e lavoro, agli apprendisti ed ai lavoratori interinali, **in forza nel mese di giugno 2003, in unica soluzione, unitamente alle retribuzioni dello stesso mese.**

Tale salario annuo si riferisce a tutto il periodo **1 gennaio-31 dicembre 2003.**

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a **part-time e agli apprendisti** gli importi devono, rispettivamente, **essere riproporzionati** in base all'orario di lavoro svolto, o **percentualizzati.**

Si ricorda, inoltre, che queste erogazioni rientrano, a tutti gli effetti, tra quelle forme contrattuali di secondo livello, che stante le caratteristiche di variabilità, di incertezza e di legame con parametri definiti dalle parti sociali, possono usufruire, ai fini contributivi, del **più favorevole regime di "decontribuzione"**, previsto dall'art. 2 legge n. 153/1997.

LAVORATORI A DOMICILIO

Infine, si evidenzia che per quanto riguarda **i lavoratori a domicilio**, il salario variabile relativo all'anno 2003 sarà corrisposto con le retribuzioni del mese di **aprile 2004**, anche se il valore unitario per ogni 516,46 euro di retribuzione **risulterà modificato (7,80 anzichè 8,26).**

RELAZIONI SINDACALI - CONTRATTUALISTICA